



ANGELO PISCIOTTA
ALESSANDRA LO PRESTI

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO CON IL SUPERBONUS 110%

FOCUS / ESEMPI / FORMULARIO /
GUIDA AL SUPERBONUS DALLA A ALLA Z

AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

SUPERBONUS 110%

Con guida alle detrazioni fiscali dalla A alla Z

GRAFILL

Angelo Pisciotta / Alessandra Lo Presti

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO CON IL SUPERBONUS 110%

Ed. I (05-2021)

ISBN 13 978-88-277-0249-9

EAN 9 788827 702499

Collana **COME FARE PER** (59)



Prima di attivare Software o WebApp inclusi
prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco
oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto **GRAFILL**
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	7
1. GLI INTERVENTI COINVOLTI	"	9
1.1. Superbonus al 110%.....	"	9
1.2. Interventi trainanti.....	"	9
1.2.1. Cappotto termico	"	10
FOCUS – Zone climatiche	"	11
1.2.2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	"	12
FOCUS – Cosa si intende per impianto di riscaldamento	"	13
FOCUS – Autonomia funzionale ed accesso indipendente	"	15
1.3. Interventi trainati.....	"	15
1.3.1. Interventi su involucro di edifici esistenti.....	"	16
1.3.2. Pannelli solari.....	"	16
1.3.3. Schermature solari.....	"	17
1.3.4. Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento	"	17
1.3.5. Eliminazione delle barriere architettoniche	"	17
1.3.6. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	"	18
1.3.7. Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica	"	19
1.3.8. Installazione di sistemi di accumulo	"	19
1.4. Riduzione del rischio sismico.....	"	20
1.4.1. Interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma	"	21
1.5. Altre spese agevolate	"	22
2. SOGGETTI BENEFICIARI	"	23
2.1. Soggetti beneficiari.....	"	23



	FOCUS – Edificio posseduto da un unico proprietario	p.	23
	FOCUS – Spese sostenute prima del 1° luglio 2020	"	26
2.2.	Altri soggetti beneficiari	"	26
2.3.	Requisiti necessari	"	29
	FOCUS – Classi di efficienza energetica	"	30
3.	UTILIZZO DELLA DETRAZIONE	"	31
3.1.	Modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale in materia edilizia	"	31
3.2.	Come utilizzare la detrazione	"	32
3.3.	Comunicare l'esercizio dell'opzione: cessione del credito o sconto in fattura	"	33
	FOCUS – Cos'è l'ENEA	"	34
3.4.	Utilizzo del sito web per cedere i crediti o comunicare lo sconto in fattura	"	36
	FOCUS – Registrazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	"	36
4.	SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO	"	37
4.1.	Sconto in fattura per il 110%	"	37
	FOCUS – Scritture contabili in caso di sconto in fattura	"	38
4.2.	Cessione del credito per il 110%	"	38
4.3.	Utilizzo del credito d'imposta ricevuto	"	39
4.4.	Modalità di pagamento	"	39
	FOCUS – Imputazione dei costi sostenuti	"	40
4.5.	Ritenuta d'acconto	"	44
4.6.	Codici tributo	"	45
5.	DOCUMENTI NECESSARI	"	47
5.1.	I vantaggi per il contribuente	"	47
	FOCUS – Imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	"	48
5.2.	Documenti necessari	"	49
5.2.1.	Visto di conformità	"	49
5.2.2.	Asseverazione tecnica	"	50
	FOCUS – Imposte sul reddito delle società (IRES)	"	50
5.3.	Decreto asseverazioni	"	51
	FOCUS – Esposizione obbligatoria di un cartello presso il cantiere	"	52
5.3.1.	Certificazioni asseverate	"	52
5.4.	Controlli e sanzioni	"	53
	FOCUS – Abusi edilizi	"	54

6. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	p.	55
6.1. Contenuti della WebApp	"	55
6.2. Requisiti hardware e software.....	"	56
6.3. Attivazione della WebApp	"	56
6.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill	"	56

INTRODUZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di fornire dettagli ed informazioni circa le novità introdotte a partire dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. *Decreto Legge Rilancio*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, sino alle ultime, introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, e relative agli interventi di *Superbonus al 110%*, indirizzandolo a tutti coloro i quali abbiano intenzione di conoscerne le basi o ampliare le proprie conoscenze sull'argomento.

Gli autori, tenuto conto delle normative più recenti in materia, hanno elaborato un manuale più aggiornato possibile, composto da 5 capitoli, ciascuno dei quali tratta uno specifico punto in materia di *Superbonus 110%*.

In particolare, gli argomenti vengono trattati nel seguente ordine:

- Capitolo 1, riguarda l'elemento oggettivo e gli interventi coinvolti nel Superbonus 110%;
- Capitolo 2, riguarda l'elemento soggettivo e, pertanto, relativo ai soggetti beneficiari della detrazione;
- Capitolo 3, relativo alle modalità di utilizzo della detrazione spettante;
- Capitolo 4, presenta un'analisi dettagliata della scelta in capo al contribuente tra sconto in fattura e cessione del credito;
- Capitolo 5, mostra i documenti e le attestazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110%.

La presenza di piccoli focus ed esempi consentono al lettore di poter approfondire questioni complementari all'argomento e comprendere appieno il meccanismo.

Il formulario disponibile nella WebApp inclusa consente, inoltre, la visione diretta di moduli da compilare e guide utili messe a disposizione delle attuali normative e dall'Agenzia delle Entrate stessa.

Gli autori confidano di aver creato un valido strumento di analisi accessibile a chiunque voglia aggiornarsi o, semplicemente, capire il mondo del *Superbonus 110%*, sotto diversi punti di vista: fiscali, contabili, tecnici e funzionali.

Buona lettura.

GLI INTERVENTI COINVOLTI

1.1. Superbonus al 110%

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, meglio conosciuto come *Decreto Legge Rilancio*, introduce una **nuova percentuale di detrazione, pari al 110%**, per tutti coloro i quali sostengono specifici interventi edilizi. Si tratta del cosiddetto **Superbonus 110%**.

Più precisamente, sono due gli articoli del *Decreto Rilancio* che introducono e trattano l'argomento del *Superbonus*:

- articolo 119, il quale tratta gli «*incentivi per l'efficienza energetica, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*» e, pertanto, espone le tipologie di interventi principali che godono della detrazione al 110% classificandoli come «**interventi trainanti**». L'articolo identifica, altresì, tutti gli altri interventi secondari che, a loro volta, potrebbero godere della detrazione al 110%, a condizione che, prima di tutto, sia stato eseguito uno tra gli interventi classificati come principali (i c.d. interventi trainanti), definendo tale categoria complementare «**interventi trainati**»;
- articolo 121, il quale tratta l'«*opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*», esponendo in questo modo le due modalità alternative che il contribuente può scegliere, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta. Si tratta nello specifico dello sconto in fattura o della cessione del credito, i quali verranno analizzati ai paragrafi 4.1 e 4.2).

L'obiettivo del legislatore, con l'introduzione di una percentuale di detrazione così elevata, è duplice: da un lato sussiste il bisogno di risanare l'economia nazionale, messa in crisi dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha coinvolto l'intero pianeta, dall'altro, e non meno importante, ma che, anzi, andrebbe collocato al primo posto tra gli obiettivi nazionali, vi è quello di riparare alle gravi condizioni climatiche che stanno distruggendo gli ecosistemi. Pertanto, nella speranza futura di un mondo ecosostenibile, si ottengono doppi risultati con un'unica operazione.

1.2. Interventi trainanti

Ai sensi dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*, la possibilità per i contribuenti di poter godere dell'aliquota al 110% è strettamente connessa ad alcune tipologie di interventi edilizi: sia di efficienza energetica sia di riduzione del rischio sismico.

In particolare, i cosiddetti **interventi trainanti** sono identificabili esclusivamente nei seguenti interventi:

- 1) interventi atti a preservare il **rivestimento di un edificio in termini di isolamento termico**, avente un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, più comunemente conosciuto come *cappotto termico* (ad esempio: interventi relativi a strutture opache verticali, quali pareti; interventi relativi a strutture opache orizzontali, quali pavimenti e coperture; interventi relativi a strutture opache inclinate, quali tetti).
- 2) interventi che riguardano la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

1.2.1. Cappotto termico

Il cappotto termico rappresenta uno tra i due interventi trainanti che possono fruire del *Superbonus al 110%*. In particolare, riguarda il rivestimento di un edificio in termini di isolamento termico, avente un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso.

La Legge di Bilancio 2021¹ ha chiarito che gli interventi di coibentazione di superfici di copertura (come, ad esempio, i tetti) *«rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»*. Viene, pertanto, eliminato ogni dubbio sollevato nei mesi precedenti: infatti, per poter fruire dell'agevolazione, non risulta necessario che la coibentazione della superficie avvenga in presenza di un vano riscaldato.

Tuttavia, l'agevolazione spetta se effettuata su **interi edifici** (ad esempio condomini) o, anche, su **edifici unifamiliari** (ad esempio ville) oppure, ancora, su **singole unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari aventi accesso indipendente** (per la definizione di accesso indipendente si riporta al *FOCUS «Autonomia funzionale ed accesso indipendente»*).

La detrazione viene calcolata su un limite di spesa massimo:

- pari ad **euro 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari ma che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi;
- pari ad **euro 40.000** per ogni unità immobiliare che compone l'edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- pari ad **euro 30.000** per ogni unità immobiliare che compone l'edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari.

Si precisa che, nonostante quanto disposto dalla normativa per i limiti sopra esposti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E pone alcuni chiarimenti sui limiti da applicare ai condomini. In particolare, infatti, per il condominio e le singole unità

¹ Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Soggetti beneficiari

Tra le tante novità della Legge di Bilancio 2021, è prevista una proroga della detrazione spettante nel caso di realizzazione di interventi di *Superbonus 110%* ed una differente ripartizione delle **spese**. Più precisamente, l'arco temporale si prolunga di sei mesi, consentendo il sostenimento delle spese **fino al 30 giugno 2022**, precisando che, la spesa sostenuta nell'**anno 2022** verrà **ripartita in 4 quote annuali di pari importo**. Tuttavia, per determinati soggetti beneficiari, l'arco temporale varia come esposto nelle pagine seguenti.

Secondo quanto disposto dal comma 9, dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*, il *Superbonus 110%*, tenendo conto dei requisiti di accesso, spetta ad alcuni soggetti, tra cui:

- i *condòmini*, per gli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio condominiale, in ragione delle quote condominiali possedute da ciascun beneficiario. La tipologia di interventi ammessi riguarda l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate ed anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Si precisa, inoltre, che non vengono posti requisiti particolari, per poter usufruire dell'agevolazione condominiale; infatti, qualunque sia la natura dell'immobile (abitazione, negozio, ufficio) o qualunque sia la tipologia di beneficiario (persona fisica, imprenditore, professionista e società) si può usufruire della super agevolazione al 110%. Unica condizione è che le spese rientrino tra le spese condominiali e non sulle spese sostenute per le singole unità immobiliari;

FOCUS – Edificio posseduto da un unico proprietario

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato significative modifiche al comma 9 dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*. In particolare, tra i soggetti beneficiari della detrazione, vengono incluse «*le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone*». Pertanto, viene concessa la possibilità di poter fruire degli interventi di *Superbonus 110%* ai proprietari unici di un intero edificio, purché lo stesso sia composto da al-

meno due unità immobiliari fino ad un massimo di quattro unità, a condizione che siano accatastate distintamente le une dalle altre. Stessa regola vige nel caso di comproprietà tra più soggetti.

- le *persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale*, senza limiti riguardanti la tipologia dell'immobile. Infatti, si possono effettuare lavori su sia su immobili adibiti ad abitazione principale¹ che adibiti ad abitazione secondaria. Si precisa che, in sede di conversione del *Decreto Rilancio* in Legge, questi soggetti hanno ottenuto la possibilità di poter usufruire del *Superbonus* per un **numero massimo di due unità immobiliari**, senza considerare tale limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente sia proprietario di 10 immobili, siti in altrettanti 10 edifici condominiali differenti tra loro. Il contribuente potrà beneficiare della detrazione per tutti gli immobili i cui condominii effettuino interventi rientranti nel *Superbonus al 110%*.

Qualora, invece, il contribuente volesse effettuare interventi non condominiali e, pertanto, su singole unità immobiliari, potrà beneficiare del *Superbonus al 110%* soltanto ed esclusivamente per 2 tra gli immobili in suo possesso.

QUESITO – Trainare interventi sul proprio appartamento a seguito di interventi condominiali

Domanda: All'interno di un condominio, vengono effettuati degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati usufruendo del *Superbonus al 110%*. Il quesito posto è il seguente: tenuto conto dell'intervento trainante effettuato dal condominio, esiste la possibilità per i singoli condòmini di effettuare interventi di sostituzione degli infissi sui propri singoli appartamenti, beneficiando dell'aliquota al 110%?

Risposta: Poiché l'intervento effettuato dal condominio rientra tra gli interventi c.d. "trainanti", i singoli condòmini potranno, in questo caso, beneficiare del *Superbonus al 110%* anche sulle singole unità immobiliari per gli altri interventi previsti.

- gli *istituti autonomi per le case popolari (IACP)* aventi requisiti previsti dalla normativa europea in materia di *house providing* (autoproduzione di beni e servizi).

¹ Termine con il quale si suole identificare l'immobile sul quale il suo possessore ed il suo nucleo familiare stabiliscono su di esso dimora abituale e, al contempo, residenza anagrafica.

UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

3.1. Modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale in materia edilizia

La detrazione, come da corretta definizione generale, rappresenta una riduzione delle imposte dovute. Infatti, la normativa consente al beneficiario delle detrazioni fiscali di poter ridurre le imposte da versare per l'importo e nel limite previsto dalla normativa stessa, generando in tal senso un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. È con la pubblicazione della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che il legislatore introduce il vantaggio per il contribuente di poter usufruire di una detrazione fiscale, relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, da sfruttare esclusivamente in compensazione, sotto forma di credito d'imposta.

La normativa civilistica individua diverse modalità di estinzione dell'obbligazione che siano diverse dall'adempimento regolare. Una tra queste è proprio la *compensazione*. Ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile la compensazione si verifica «quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [...]».

Pertanto, rappresenta quel caso in cui un soggetto – nel cui caso in esame risulta essere il contribuente – risulta debitore ma al contempo creditore nei confronti di uno stesso soggetto rappresentato dall'Erario.

Il debito deriva dalle imposte gravanti sul contribuente, mentre il credito deriva dalle detrazioni spettanti per le spese effettuate.

Ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile, la normativa prevede di bilanciare le due quantità di debito e credito mediante una sottrazione, allo scopo di estinguerne un medesimo importo.

ESEMPIO

Il contribuente ha delle imposte da versare nei confronti dell'Erario di importo pari ad euro 1.000, quale debito. A seguito delle detrazioni spettanti per aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, si genera un credito nei confronti dell'Erario per un importo pari ad euro 800.

Trattandosi di due obbligazioni tributarie che coinvolgono i medesimi soggetti, -il contribuente e l'Erario – applicando il meccanismo della compensazione si avrà una riduzione delle due quantità pari ad euro 200 (debito – credito = 1.000 – 800).

Essendo il debito di importo superiore rispetto al credito, il contribuente non estingue totalmente la propria obbligazione tributaria, risultando debitore nei confronti dell'Erario per un importo pari ad euro 200.

Si precisa che, il credito d'imposta generato a seguito delle detrazioni descritte nel manuale, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 telematico per le imposte dovute ai fini IRPEF ed IRES.

La compensazione sopra descritta è denominata «*compensazione verticale*» in quanto riguarda crediti e debiti relativi alla stessa imposta (in caso di imposte differenti si parla, invece, di compensazione orizzontale).

Nel corso degli anni, in riferimento esclusivo alle agevolazioni fiscali in materia edilizia, il legislatore ha introdotto modifiche alle modalità con cui il contribuente, beneficiario dell'agevolazione, ne possa fruire. In particolare, si tratta della *cessione del credito* e dello *sconto in fattura*, analizzati nei successivi paragrafi.

3.2. Come utilizzare la detrazione

Il contribuente che sostiene spese per interventi edilizi relativi al *Superbonus*, secondo quanto stabilito dall'articolo 121 del *Decreto Rilancio*, ha la possibilità di poter fruire della detrazione in tre diverse modalità.

A. Utilizzo diretto della detrazione

Per le spese sostenute a partire **dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 (fino al 31 dicembre 2022)** nel caso di interventi effettuati su **parti comuni di edifici condominiali** o da condomini fino a 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; e **fino al 30 giugno 2023** nel caso di interventi sostenuti dagli **IACP**, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo), in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista una *detrazione dall'imposta lorda*¹ pari al 110% della spesa sostenuta da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo.

B. Cessione del credito ad altri soggetti

Per le spese sostenute a partire **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il contribuente può optare per una *cessione del credito d'imposta* spettante a qualsiasi altro soggetto, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari, con la facoltà, per i soggetti cessionari, di cedere ulteriormente il credito ricevuto. L'importo verrà recuperato dal soggetto cessionario in **5 quote annuali** di pari importo.

¹ Rappresenta l'imposta in capo al contribuente ed è così definita, in quanto non risulta ancora depurata delle detrazioni. L'imposta netta, invece, si ottiene al netto delle detrazioni; determina, infatti, l'imposta finale che il contribuente dovrà versare.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

4.1. Sconto in fattura per il 110%

Secondo quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, lo sconto che il fornitore può applicare al cliente beneficiario della detrazione non può essere superiore al corrispettivo dovuto. Tuttavia, tenuto conto della detrazione pari al 110%, al fornitore, a fronte dello sconto praticato, viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante e, quindi, pari al 110% dell'importo dovuto.

ESEMPIO DI SCONTO IN FATTURA

Un contribuente richiede espressamente l'applicazione dello sconto in fattura, a seguito di un intervento rientrante nel *Superbonus al 110%*. Si ipotizzi che l'intervento sia pari ad euro 5.000 più IVA al 10% per un totale di euro 5.500. La relativa detrazione spettante è pari ad euro 6.050 (110% di euro 5.500). Poiché, è espressamente specificato dalla norma che **«lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto»**, lo sconto applicato sarà pari ad euro 5.500; mentre, il credito d'imposta acquisito dal fornitore che applica lo sconto sarà pari al 110% e quindi pari ad euro 6.050.

Chiaramente, l'unico svantaggio per il contribuente beneficiario della detrazione è la perdita di quel 10% che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, non potrà essere applicato come sconto e verrà, invece, acquisito dal fornitore come credito d'imposta da utilizzare in compensazione o, in alternativa, da cedere ad ulteriori soggetti. Tuttavia, lo sconto diretto in fattura permette al contribuente di poter fruire immediatamente del beneficio, senza attendere il ritorno fiscale in 5 anni, come previsto dalla normativa vigente. Si precisa che lo **sconto** viene applicato sull'importo complessivo dell'**imponibile più IVA**.

Nella fattura emessa dal fornitore deve essere espressamente indicata, oltre il contenuto ordinario, la seguente dicitura: **«sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020»**¹ quale articolo e legge di riferimento.

¹ Un facsimile di fattura con lo sconto del 110% è riportato al punto 9 del **Formulario disponibile nella WebApp**.

Lo sconto applicato dal fornitore non deve riguardare la totalità del 100% dell'importo dovuto, ma può anche essere effettuato uno **sconto parziale**, con facoltà di poter usufruire della parte di credito restante direttamente in compensazione nella dichiarazione dei redditi.

FOCUS – Scritture contabili in caso di sconto in fattura

Tenendo presenti gli importi di cui all'esempio precedente, da un punto di vista contabile, la registrazione che il fornitore annoterà sui propri registri, al momento di emissione della fattura (si ipotizzi il 10 luglio 2020), sarà la seguente operazione in partita doppia:

<i>10 luglio 2020</i>		
<i>Credito v/cliente a</i>	<i>Diversi</i>	<i>5.500</i>
	<i>Ricavi di vendita</i>	<i>5.000</i>
	<i>Iva su vendita</i>	<i>500</i>

Tenuto conto che, il fornitore ha praticato lo sconto del 100% al cliente (pari ad euro 5.500), andrà successivamente rilevato anche quel 10% in più ottenuto dal fornitore pari ad euro 550 (6.050 meno il totale della fattura di euro 5.500). Pertanto, al momento di acquisizione del credito d'imposta (si ipotizzi il 5 gennaio 2021), il credito verso il cliente verrà stornato e, nella medesima scrittura, verrà altresì rilevata la voce "altri proventi", volti ad indicare il 10% in più. La scrittura sarà la seguente:

<i>5 gennaio 2021</i>		
<i>Credito d'imposta ex art. 121 D.L. 34/2020 a</i>	<i>Diversi</i>	<i>6.050</i>
	<i>Credito v/cliente</i>	<i>5.500</i>
	<i>Altri proventi</i>	<i>550</i>

Per le scritture di assestamento e la corretta applicazione del principio della competenza economica, si riporta al paragrafo *FOCUS – «Imputazione dei costi sostenuti»*.

4.2. Cessione del credito per il 110%

Nel caso in cui si opti per la cessione del credito, invece, la fattura emessa dal fornitore non è necessario che riporti la scelta di optare per la cessione del credito, ma, oltre i regolari dati previsti, deve contenere l'articolo e la legge cui fa riferimento la tipologia di intervento effettuato, poiché la dicitura indicata in fattura è un'ulteriore prova di aver effettuato spese agevolabili.

Si precisa che, nonostante l'importo venga ceduto interamente al proprio fornitore, il cedente dovrà ugualmente effettuare il pagamento delle spese per il suo intero importo (che coincide con l'importo riportato in fattura), perché altrimenti si tratte-

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

6.1. Contenuti della WebApp

- **Formulario** degli adempimenti previsti e dei documenti da compilare per ottenere le agevolazioni fiscali:
 - 1) Requisiti di trasmittanza termica, Allegato E del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020;
 - 2) Requisiti delle pompe di calore, Allegato F del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020;
 - 3) Requisiti dei collettori solari, Allegato H del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020;
 - 4) Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa, Allegato G del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020;
 - 5) Comunicazione per cessione del credito o sconto in fattura da inviare all'Agenzia delle Entrate;
 - 6) Istruzioni per la comunicazione per cessione del credito o sconto in fattura da inviare all'Agenzia delle Entrate;
 - 7) Specifiche tecniche in allegato al modello di comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura;
 - 8) Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate;
 - 9) Modello fattura emessa dal fornitore in caso di sconto in fattura per Superbonus al 110%;
 - 10) Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore, Allegato I del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020;
 - 11) Asseverazione di cui al comma 13, dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto Asseverazioni – (Stato finale);
 - 12) Asseverazione di cui al comma 13, dell'articolo 119, del Decreto Rilancio, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto Asseverazioni – Stato di avanzamento lavori (SAL);
 - 13) Allegato B Decreto Sismabonus – Asseverazione del progettista;
 - 14) Allegato B-1 Decreto Sismabonus – Attestazione del direttore dei lavori;
 - 15) Allegato B-2 Decreto Sismabonus – Attestazione del collaudatore statico;
 - 16) Allegato 1 Decreto Sismabonus – Attestazione dei SAL.

- **Speciale Superbonus 110%** – Banca dati di normativa e giurisprudenza consultabile attraverso un motore di ricerca.
- **Guida al Superbonus 110%** – Le detrazioni fiscali del 110% previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Decreto Rilancio*) dalla A alla Z.

6.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

6.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0249_9.php

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

6.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su

<https://www.supporto.grafill.it>.

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

